

**REGOLAMENTO (CEE) N. 473/90 DELLA COMMISSIONE**

del 23 febbraio 1990

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 228/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 228/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 425/90<sup>(4)</sup>; ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 15,84 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 228/90 è sostituito dall'importo di 23,48 ecu.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 72.<sup>(4)</sup> GU n. L 44 del 20. 2. 1990, pag. 29.